



Comune di MONTASOLA
Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 17 Del 25.02.2023	OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 C. 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2023 - COSTITUZIONE E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 ANNO 2023 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 42, C. 4 E DELL'ART. 175, C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000.
--	--

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTICINQUE, del mese di FEBBRAIO, alle ore 13:46 , in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

SINDACO:	LETI VINCENZO	PRESENTE
VICE SINDACO	PLACIDI ANDREA	PRESENTE
ASSESSORE:	QUINTILI FABIO	ASSENTE

PRESIEDE IL SINDACO LETI VINCENZO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa FILMA DI TROLIO

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) - - Codice Fiscale : 00111190575

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 C. 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2023 - COSTITUZIONE E e CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 ANNO 2023 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 42, C. 4 E DELL'ART. 175, C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000

UFFICIO PROPONENTE: **UFFICIO RAGIONERIA**

TESTO DELLA PROPOSTA

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 23 del 24.06.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 24.06.2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Premesso che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'art. 1, comma 775, prevede che *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023”*.

Tenuto conto che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025, pertanto opera in regime di esercizio provvisorio, con riferimento agli stanziamenti dell'anno 2023 del bilancio di previsione 2022-2024;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane;
- l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre dell'anno precedente rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31 dicembre del secondo anno precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L.n.145/2018 che confluisce a fine esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

➤ art. 1 comma 859 *“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231”;

➤ art. 1 comma 861 *“Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare”;*

➤ art. 1 comma 862 *“Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”

➤ art. 1 comma 867 “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo Standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che “il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”;

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- come richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 78 del 29 marzo 2020, “il fondo da appostare in bilancio rappresenta una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo”;
- tale soluzione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, alimentano il Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, e a fine esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
 - l'ente presenti nell'anno N-1 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente N-2, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre 2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.
 - l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre N-1, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre N-2 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia

debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purché lo stock di debito scaduto al 31/12/N-1 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C.) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2021, alla data del 28.01.2022, del Comune di Montasola sono le seguenti:

- Riepilogo del **debito scaduto e non pagato al 31.12.2021** elaborato da P.C.C. in data 28.01.2022 **euro 44.226,57**;
- Riepilogo del **debito scaduto e non pagato totale al 31.12.2021** (comprensivo delle note di credito) elaborato da P.C.C. in data 28.01.2022 **euro 55.491,81**;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2021** elaborato da P.C.C. in data 28.01.2022 **euro 377.340,77**;
- **Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2021** elaborato da P.C.C. in data 28.01.2022: **36 giorni**;

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C.) degli indicatori di cui al citato art. 1 comma 859 per l'anno 2022, alla data del 26.01.2023, del Comune di Montasola sono le seguenti:

- Riepilogo del **debito scaduto e non pagato al 31.12.2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 58.486,80**;
- Riepilogo del **debito scaduto e non pagato totale al 31.12.2022** (comprensivo delle note di credito) elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 72.491,44**;
- Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 451.033,82**;
- **Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023: **31 giorni**;

Rilevato che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente;

Visto che le risultanze evidenziano secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e le misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 che il Comune di Montasola è tenuto alla costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, nella percentuale 5 *per cento* degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi;

Rilevato che l'imponibile degli stanziamenti anno N del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione N-1/N+1 anno N, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 213.817,58;

Considerato che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, consentendo tuttavia alla Giunta comunale, al comma 4, l'adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”* (comma 4);
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”* (comma 5);

Ritenuto necessario adottare in via d'urgenza le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di rispettare il termine del 28 febbraio 2023 di costituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali;

Visto che le variazioni di bilancio riportate negli allegati, quali parte integrante e sostanziale al presente atto, incidono sul bilancio di previsione 2022-2024 Anno 2023 secondo le seguenti risultanze:

ANNO 2023

ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		
Variazioni in diminuzione		
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 5.058,38
Variazioni in diminuzione	€ 5.058,38	
TOTALE A PAREGGIO	€ 5.058,38	€ 5.058,38

Dato atto che, conseguentemente alla presente variazione di bilancio, risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione vigente;

Visto il Parere di regolarità tecnica favorevole ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile espresso in relazione agli effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati parte integrante e sostanziale al presente atto;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto esposto in premessa

1. di dare atto del rispetto delle condizioni di cui al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
2. di prendere atto delle risultanze per l'anno 2022, alla data del 26.01.2023, della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (P.C.C.) degli indicatori di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 del Comune di Montasola come di seguito riepilogate:
 - Riepilogo del **debito scaduto e non pagato al 31.12.2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 58.486,80**;
 - Riepilogo del **debito scaduto e non pagato totale al 31.12.2022** (comprensivo delle note di credito) elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 72.491,44**;
 - Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio **2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023 **euro 451.033,82**;
 - **Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti anno 2022** elaborato da P.C.C. in data 26.01.2023: **31 giorni**;
3. di dare atto che le risultanze di cui sopra evidenziano secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e le misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 che il Comune di Montasola è tenuto alla costituzione per l'anno 2023 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, nella percentuale *5 per cento* degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi;
4. di apportare in via d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Anno 2023 ai sensi dell'art. 42 c. 4 e dell'art. 175 commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza riportate analiticamente in allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:

ANNO 2023

ENTRATA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		
Variazioni in diminuzione		
SPESA	Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 5.058,38
Variazioni in diminuzione	€ 5.058,38	
TOTALE A PAREGGIO	€ 5.058,38	€ 5.058,38

5. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
6. di dare altresì atto:
 - che le risorse dello stanziamento relativo al Fondo di garanzia debiti commerciali, non potendo costituire oggetto di impegni di spesa, costituiranno economie di spesa dell'esercizio 2023 che in sede di rendiconto confluiranno nei fondi accantonati del risultato di amministrazione dell'anno 2023 con evidenziazione analitica nell'allegato a/1) "risultato di amministrazione – quote accantonate";

- Che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025, con riferimento all'anno 2023, risulterà iscritto alla missione 20 programma 3 titolo 1 parte SPESA lo stanziamento a titolo di fondo di garanzia debiti commerciali per l'importo di € 10.690,88;
7. di provvedere, tramite apposito atto, a sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

LA GIUNTACOMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs.

267/2000; Visto il D.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre, immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale : 00111190575

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1 C. 859 E SEGUENTI LEGGE 145/2018) ANNO 2023 - COSTITUZIONE E e CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 ANNO 2023 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 42, C. 4 E DELL'ART. 175, C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

Il Responsabile del servizio Interessato
Data 21.02.2023

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:
FAVOREVOLE.

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

Il Responsabile di Ragioneria
Data 21.02.2023

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:
FAVOREVOLE

Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Filma DI TROLIO

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Vincenzo Leti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- . ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 viene pubblicato all'albo pretorio, ove rimarrà esposta 15 giorni consecutivi;
- . è stata comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Montasola, li 26 Aprile 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- non essendo pervenuti reclami a seguito di comunicazione fatta ai capigruppo ai sensi dell'art.127, 3° comma del dlgs 267/2000

Montasola, li 26 Aprile 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Montasola, li 26 Aprile 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filma Di Trolio
